



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU

NR. Progr. 47

Data 07/05/2020

Seduta NR. 6

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 07/05/2020 alle ore 21:00.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE , oggi 07/05/2020 alle ore 21:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.

A seguito dell'emergenza COVID-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati dal Presidente con nota nr. 9663 del 19/03/2020

Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte per appello nominale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
PALAZZI SANDRO	C	GOLINELLI CLAUDIO	C	PAVANI ANDREA	S
ZAGHI AGNESE	C	MALAGUTI LUCIA	C	VERONESI MATTIA	S
MARCHETTI SANDY	S	CAVAZZOLI GIORGIO	C	LUGLI STEFANO	C
PAGANELLI DANIELE	S	PANZETTA ERIK	C		
LODI GIOVANNI	S	TERZI ELENA	C		
GRASSILLI ALAN	S	SALINO PIERPAOLO	C		
SALETTI PAOLO	S	RATTI ANDREA	C		
Totale Presenti in sede 7		Totale Presenti in coll. 10		Totali Assenti 0	

S= Presente in sede C=Presente in Collegamento

Sono presenti gli Assessori: BIAGI LORENZO, BORGATTI GIANLUCA, RANDONE RACHELE, FERRARINI BEATRICE, PAGANELLI FERNANDA

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE MARCO CARAPEZZI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. PAOLO SALETTI constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i seguenti Consiglieri: , , .

In merito all'argomento iscritto al punto n. 10 dell'Ordine del Giorno, ad oggetto: "Approvazione Regolamento IMU", si registrano i seguenti interventi in merito:

PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio Comunale

Passiamo all'oggetto numero 9: "Approvazione aliquote IMU anno 2020". Chi illustra l'oggetto? Sempre il Vice Sindaco? Che in questo momento non vedo...

LORENZO BIAGI - Vice Sindaco

Ci sono.

PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio Comunale

Eccolo, prego.

LORENZO BIAGI - Vice Sindaco

Anche in questo caso è un adeguamento normativo, sostanzialmente, che era la famosa legge 160 del 2019 e non è una provocazione, è un dato di fatto, che va a disciplinare nuovamente l'IMU. La cosa più importante da dire è che viene eliminata, sostanzialmente, l'IMU e la Tasi, le vecchie IMU e TASI come le conoscevamo, e vengono accorpate. Poi vedrete, nell'oggetto successivo difatti, che le aliquote non corrispondono esattamente all'anno scorso, nella maggior parte dei casi, ma vengono adeguate poiché l'IMU e la Tasi sono state accorpate. Noi avevamo un regolamento approvato nel 2012 che non può essere abrogato, perché disciplina quelli sono gli accertamenti relativi agli anni fino al 2019, quindi bisogna mantenerlo in vigore, ma è altresì necessario approvare un nuovo regolamento che disciplini, proprio in seguito alla legge 160 del 2019, l'applicazione della cosiddetta nuova IMU. Sono sostanzialmente solo adeguamenti normativi, vengono specificati, diciamo, determinati criteri per le aliquote, quindi la determinazione, vi leggo gli articoli, sostanzialmente, almeno i titoli. Invece poi, se c'è qualche domanda, io o il dottor Mirto risponderemo. *"Determinazione dei valori venali per aree fabbricabili"*, poi un articolo molto importante, che sono *"Le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari"*, quindi è previsto che, qualora un anziano o un disabile venga considerato ospite in una RSA o in altre case-residenza, possa indicare una, se ne ha di più, delle proprie abitazioni o una, se ne ha solo una, come abitazione principale. Viene poi disciplinata la riduzione per gli immobili inagibili o inabitabili e, cosa molto importante, che avviene anche per quanto riguarda la COSAP e l'imposta sulla pubblicità, viene disciplinato anche quello che è il differimento del termine di versamento. Vi leggo il comma che è più esplicativo di questa situazione, ovvero che *"Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale"*. Questo può essere fatto con un atto della Giunta, questa è una cosa molto importante perché ci può velocizzare, qualora ci si ritrovi in una situazione di emergenza, vicini alla scadenza, la Giunta può, con un atto proprio indicare un differimento. Viene poi disciplinata quella che è l'esenzione di un immobile dato in comodato, ci sono i versamenti minimi, come questo avviene in ogni regolamento, anche il regolamento COSAP e gli altri regolamenti. L'imposta non è versata, per esempio, quando il valore sia uguale o inferiore a €12,00. Credo di poter dire che, per quanto riguarda l'IMU, è molto raro questo, a differenza di quanto può

avvenire per la COSAP, però deve essere disciplinato e si disciplina. Ci sono poi gli interessi moratori, rimborsi, accertamento esecutivo, eccetera, eccetera. Non mi sento di dire di più, per adesso. Se ci sono domande, sono pronto a rispondere. Fatto sta, il dato fondamentale è che questo è un adeguamento normativo e che rimangono in vigore, di fatto, due regolamenti. Il regolamento vecchio rimane in vigore solo per quello che riguarda gli accertamenti fino all'anno 2019. Grazie.

PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio Comunale

Grazie, Vice Sindaco. Se vuole aggiungere anche qualcosa il dottor Mirto, sennò apriamo il dibattito.

DOTT. PASQUALE MIRTO - Dirigente Settore Entrate Ucman

Direi che la relazione è stata più che esaustiva.

PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio Comunale

Grazie, dottore. Diamo la parola ai Consiglieri. Nessuno vuole intervenire? Sennò andiamo in dichiarazione di voto. Bene, diamo la dichiarazione di voto: chi vuole intervenire? Non mi pare di vedere nessun movimento. Quindi andiamo in votazione. L'oggetto numero 9, comprensivo del voto congiunto sull'immediata eseguibilità che vede "Approvazione aliquote IMU anno 2020":

Sindaco? Favorevole.
Zaghi? Favorevole.
Marchetti? Favorevole.
Paganelli? Favorevole.
Lodi? Favorevole.
Grassilli? Favorevole.
Saletti? Favorevole.
Golinelli? Favorevole.
Malaguti? Favorevole.
Cavazzoli? Favorevole.
Panzetta? Favorevole.
Terzi? Favorevole.
Salino? Favorevole.
Ratti? Favorevole.
Pavani? Favorevole.
Veronesi? Favorevole.
Lugli? Favorevole.

Quindi l'oggetto è approvato all'unanimità con 17 voti favorevoli, zero contrari, zero astenuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi che precedono e che qui si intendono integralmente richiamati e riportati;

Vista la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio Tributi dell'Ucman:

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che:

- il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con delibera n. 99 del 24 ottobre 2012, e successive integrazioni e modificazioni, regola l'applicazione dell'IMU disciplinata dal Dl n. 201 del 2011 e dalla legge n. 147 del 2013, oltre che da varie disposizioni normative, che non sono più vigenti a decorrere dall'1° gennaio 2020, fatta eccezione per quelle disposizioni che sono incompatibili con la nuova IMU disciplinata dalla legge n. 160 del 2019;
- il regolamento IMU vigente non può essere abrogato perché disciplina le condizioni che regolano l'attività di accertamento relativamente agli anni d'imposta fino al 2019.

Visto:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- l'art. 1, commi da 739 a 783 della legge n. 160 del 2019 che disciplina la nuova IMU, ed in particolare il comma 777 che disciplina le facoltà di regolamentazione del tributo;
- la legge n. 296 del 2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali l'Imu non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168);
- l'art. 1, comma 779 della legge n.160 del 2019 che dispone che i Comuni possono approvare entro il 30 giugno 2020 le delibere concernenti le aliquote IMU ed i regolamenti IMU, in deroga all'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, all'art. 53 della legge n. 388 del 2000 ed all'art. 172 del D.lgs. n. 267 del 2000.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, mutuando in parte, laddove consentito, parte delle disposizioni presenti nel regolamento IMU disciplinate l'imposta fino al 31 dicembre 2019.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, n. 9 del 27/04/2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 04.05.2020 dalla Commissione Consiliare 2^a, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio.

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott. Pasquale Mirto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott.ssa Milena Neri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Con voti favorevoli e unanimi di n.17 Consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese per appello nominale, proclamati dal Presidente,

DELIBERA

- A) di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, 1° gennaio 2020;
- C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Con voti favorevoli e unanimi di n.17 Consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese per appello nominale, proclamati dal Presidente,

DELIBERA ALTRESI'

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, anche considerando la sua entrata in vigore dal 1° gennaio 2020.

COMUNE DI FINALE EMILIA
(Provincia di Modena)

IMU

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA**

Anno 2020

Approvato con delibera di C.C. n. del 00/00/2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto _____	3
Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili _____	3
Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari _____	3
Articolo 4 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili _____	4
Articolo 5 - Versamenti effettuati da un contitolare _____	4
Articolo 6 – Differimento del termine di versamento _____	4
Articolo 7 – Esenzione immobile dato in comodato _____	5
Articolo 8 - Versamenti minimi _____	5
Articolo 9 – Interessi moratori _____	5
Articolo 10 – Rimborsi e compensazione _____	5
Articolo 11 – Accertamento esecutivo e rateazione _____	6
Articolo 12- Entrata in vigore del regolamento _____	6

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale di norma entro il 31 marzo e comunque entro il termine ultimo previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Il lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta Comune, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà più applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile con la delibera di cui al comma 2 la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta

agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Articolo 4 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 5 - Versamenti effettuati da un contitolare

I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 6 – Differimento del termine di versamento

1. Nel caso di decesso avvenuto nel primo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo; sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali.
3. Il differimento del termine di versamento di cui ai commi precedenti si applica solo alla quota di imposta municipale propria di competenza comunale.

Articolo 7 – Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale destinati esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo con riferimento all'imposta municipale propria di competenza comunale e solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.

Articolo 8 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 9 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 10 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 9. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 8.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Articolo 11 – Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.


Articolo 12 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI FINALE EMILIA

Provincia di Modena

Verbale n. 9 del 27/04/2020



OGGETTO: Parere su APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU

I sottoscritti Revisori:

Rag. Marcellina Anselmi, Presidente, Dott. Paola Boriotti, componente effettivo, Dott. Mauro Peveri, componente effettivo

VISTA

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 17/04/2020 ad oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU

PREMESSO CHE

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

CONSIDERATO CHE

il regolamento comunale esistente contiene disposizioni normative che non sono più vigenti alla data dell'1/01/2020 e che il regolamento IMU vigente non può essere abrogato perché disciplina l'attività di accertamento relativi agli anni d'imposta fino al 2019

VISTO

lo schema di regolamento IMU predisposto dal Servizio Tributi della Unione Comunale Modena Area Nord (UCMAN), quale risulta dall'allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa

DATO ATTO

che gli effetti derivanti dalle disposizioni della presente deliberazione decorrono a partire dal 1° gennaio 2020,

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto:

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU

Piacenza, li 27 aprile 2020

Il Collegio

Marcellina Anselmi
Paola Boriotti
Mauro Peveri



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

ORGANO COMPETENTE

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI _____
NR. 47 DEL 07/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile del SERVIZIO TRIBUTI - UCMAN trasmette la proposta deliberativa concernente:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 20/04/2020

IL RESPONSABILE

PASQUALE MIRTO

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.)

FAVOREVOLE

NON DOVUTO

CONTRARIO

Finale Emilia, li 04/05/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

MILENA NERI

COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 del 07/05/2020

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE

PAOLO SALETTI

IL SEGRETARIO GENERALE

MARCO CARAPEZZI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).